



COMUNE DI FALERNA
(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA
-Servizio personale-

n. 71 del 05.08.2025 Registro Generale n. 540 del 05.08.2025

OGGETTO: CCDI ANNO 2024. Esecuzione. Approvazione della graduatoria per l'attribuzione al personale dipendente del differenziale stipendiale all'interno dell'Area anno 2024

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 150/2009;

Visto il CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022 e, in particolare, l'art. 14;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Richiamate

- **la deliberazione** di C.C. n. 2 del 29/03/2024 di approvazione del Bilancio pluriennale finanziario 2024/2026;
- **il Documento Unico di Programmazione (DUP)** periodo 2025/2027 approvato con delibera di C.C. n. 25 del 02.12.2024 e la successiva nota di aggiornamento approvata con deliberazione di CC n. 9 del 18/02/2025;
- **il PTPCT 2023/2025** approvato con delibera di G.C. n. 54/2023, confermato con integrazioni per il 2024 con delibera di G.C. 19 del 30.01.2024, confluito nel PIAO 2024/2026 e confermato altresì, per l'anno 2025 con deliberazione di G.C. n. 16 del 03/02/2025, confluito nel PIAO 2025.2027;
- **il Bilancio** pluriennale finanziario 2025/2027 approvato con deliberazione di C.C. n° 11 del 18.03.2025;
- **il Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.)** 2025/2027, approvato con Deliberazione di G. C. n. 50 del 28.03.2025;
- **il Piano Esecutivo di Gestione** 2025/2027 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 01/04/2025;

- il D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. e integr.;

Visto il decreto del Sindaco n. 02 del 26.02.2022 con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi dell'art. 121 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera G.C. n. 193 del 10.10.2011 e successive modifiche ed integrazioni ed in conformità alla L 388/2000 art. 53/c. 23, come modificata ed integrata dalla L. 448/2001 art. 29/c.4, che legittima l'adozione del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022 triennio 2019/2023 ;

Richiamata la determinazione n. 63 del 04/06/2024 Reg. Gen. n. 366/2024, del Responsabile dell'Area Finanziaria , con cui è stato costituito il fondo delle risorse decentrate anno 2024 ;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 02/12/2024 avente ad oggetto :
"Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo parte economica 2024;

Dato atto che il CCDI per l'anno 2024 è stato sottoscritto definitivamente in data 10/12/2024;

Visto l'art. 14, CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022 che disciplina l'attribuzione del differenziale economico all'interno dell'Area, che così dispone << 1. Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più "differenziali stipendiali" di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio. La misura annua lorda di ciascun "differenziale stipendiale", da corrispondersi mensilmente per tredici mensilità, è individuata, distintamente per ciascuna area e sezione del sistema di classificazione, nell'allegata Tabella A. La medesima tabella evidenzia, altresì, il numero massimo di "differenziali stipendiali" attribuibili a ciascun dipendente, per tutto il periodo in cui permanga l'inquadramento nella medesima area. A tal fine, si considerano i "differenziali stipendiali" conseguiti dall'entrata in vigore della presente disciplina fino al termine del rapporto di lavoro, anche con altro ente o amministrazione ove il dipendente sia transitato per mobilità. Per il personale delle Sezioni Speciali si applica quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 92, 96, 102 e 106.>>;

Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) parte giuridica 2023/2025 anno 2024 il cui art. 20 rubricato "*Progressione economica orizzontale ALL'INTERNO DELLE AREE Artt.14-92-96-102-106 CCNL 16/11/2022*", prevede che:

<<1. siffatto istituto per l'anno 2024 è finanziato con una quota delle risorse stabili del fondo risorse decentrate pari a € 4.550,00 comporta un differenziale stipendiale per remunerare il maggiore grado di competenza professionale acquisito con un importo determinato nell'allegata tabella A) del CCDI 2024 ,che si configura come progressione economica all'interno dell'Area ai sensi dell'art.52 comma 1bis del D.Lgs. n. 165/2001;

2. l'attribuzione del differenziale stipendiale (progressione economica all'interno dell'area) è da effettuarsi sulla base del sistema di valutazione vigente in modo selettivo a una quota limitata di dipendenti, sulla base degli specifici criteri analiticamente individuati, nel medesimo articolo al comma 2, ovvero:

a) anzianità di servizio nella categoria inferiore : tre (3) anni;

b) numero limitato dei differenziali come segue: • Area Operatori N.2 su 4 • Area Operatori esperti N.6 su 12 • Area Istruttori N 2su 4; • Area Funzionari ed E.Q. N.1 su 2 (di cui 1 occupato e 1 vacante);

c) Incidenza della valutazione pari al 40% - max punti 40 (si tiene conto delle schede di valutazione della performance dell'ultimo triennio precedente o, comunque le ultime 3 valutazioni disponibili) ;

d) Incidenza dell'esperienza professionale pari al 40% - max punti 40 (si intende l'esperienza professionale maturata nello stesso profilo o in profilo equivalente con o senza soluzione di continuità compresa quella maturata a tempo determinato anche presso altre pubbliche amministrazioni nello stesso o equivalente profilo con o senza soluzione di continuità compresa quella maturata a tempo determinato anche presso altre pubbliche amministrazioni nello stesso o equivalente profilo) cosi parametrato :a) 1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi maturato nell'ente; b) 0,50 per ogni anno o frazione di anno maturato in altri Enti;

e) Incidenza competenza acquisita pari al 20% - max punti 20 (percorsi formazione professionale con formale autorizzazione alla frequenza da parte dell'Ente , con il rilascio di attestati (1 punto per ogni corso , con frequenza di almeno 6 ore sino ad un massimo di 20 punti); f) In applicazione della lettera F, comma 2 , si stabilisce che per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di 6 anni , la percentuale del punteggio aggiuntivo sarà del 3%; g) Riguardo la valutazione della performance di competenza del Responsabile di Area , cui il dipendente è assegnato , a parità di punteggio , viene data la precedenza al dipendente con la valutazione della performance più elevata; nel caso di parità , al dipendente con maggiore anzianità di servizio ; in caso di ulteriore parità al dipendente con maggiore anzianità anagrafica>>;

Visto l'art. 23, cc. 1-2, D.Lgs. n. 150/2009, secondo cui:

1. *“Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.*
2. *Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.”;*

Richiamata la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 15 del 16.05.2019 , il cui allegato 1, nel fornire le istruzioni per la compilazione del Conto Annuale relativo al 2018 afferma: *“nell'ambito della sezione PEO – PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI AVALERE SUL FONDO DELL'ANNO DI RILEVAZIONE è confermata l'indicazione che “riferito ad un numero limitato di dipendenti” è da intendersi riferito a non oltre il 50% degli aventi diritto ad accedere alla procedura”;*

Preso atto che dalla richiamata circolare n. 15/2019 , si ricava che nel computo della quota di dipendenti che concorrono al differenziale economico ovvero inferiore o pari al 50% degli aventi diritto da computare per ciascuna Area con arrotondamento per eccesso e, in caso di un solo dipendente nell'Area si procede all'attribuzione del differenziale stipendiale posto però che il rispetto del 50% va garantito anche complessivamente a livello di ente.

Evidenziato che:

la Circolare n. 15/2019 afferma il principio della non retroattività economica e giuridica oltre il 1° gennaio della conclusione del procedimento;
detta interpretazione è stata confermata dall'Ispettorato generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei costi del lavoro pubblico (IGOP) presso il Mef con nota prot.179263/2019 e dalla Funzione Pubblica con nota prot. n. 44366/2019;

SPECIFICATO CHE le progressioni economiche costituiscono strumento di valorizzazione delle competenze professionali acquisite dai dipendenti nello svolgimento delle proprie

attività attraverso l'attribuzione incentivante di livelli retributivi superiori a quelli di appartenenza.

Richiamate a riguardo gli innumerevoli pronunciamenti giurisprudenziali che fissano nel **carattere meritocratico e nella natura premiale, scevra da automatismi, le progressioni economiche orizzontali**, e segnatamente:

- a) della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza n. 27932/2020, con la quale il Supremo Consesso ha escluso qualsiasi forma di automatismo in relazione, in particolare, all'anzianità di servizio, essendo l'istituto *de quo*: *“uno degli strumenti organizzativi cardine del processo di riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni con l'obiettivo del miglioramento dell'efficienza ed efficacia dei servizi; esso si fonda essenzialmente sul sistema premiante connesso alla valutazione dell'apporto individuale passato e potenziale del lavoratore; l'effetto di tale progressione è di consentire, al lavoratore meritevole, una carriera economica mediante incrementi di posizione retributiva senza alcun mutamento delle mansioni (...) fondati sull'effettivo valore della prestazione in base a criteri meritocratici, da attribuire solo a una percentuale limitata di lavoratori valutati come i migliori”*;
- b) della Corte dei conti a Sezioni riunite in sede di controllo, sentenza n. 6 del 18 maggio 2018 (par. 2.5) costituente il rapporto di certificazione positiva dell'ipotesi di CCNL del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018, ove si sottolinea – a tal fine – il legame con le risultanze della valutazione della *performance* individuale, basando sull'effettivo valore della prestazione l'avanzamento di carriera sotto il profilo economico;
- c) della Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza 5 luglio 2023 n. 19073, con cui ha ribadito che la contrattazione collettiva prevede i parametri valutativi al cui rispetto sono tenuti i contratti collettivi decentrati integrativi nello stabilire i criteri della progressione economica orizzontale: *“La ratio di tale norma è proprio quella di individuare dei criteri di selezione in grado di fondare una progressione economica basata sulla reale professionalità dei dipendenti e sul loro concreto impegno, fugando il solo elemento “formale” dell'anzianità di servizio”*;
- d) della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, del 12.2.2024, ordinanza n. 3855, secondo la quale: *“la progressione economica all'interno dell'area non dipende soltanto dall'anzianità di servizio, dovendosi premiare il personale meritevole anche in base al livello di esperienza maturato, ai titoli culturali o professionali, agli specifici percorsi formativi e di apprendimento con valutazione finale dell'arricchimento professionale”*. Tale pronuncia conferma una precedente sentenza del 28 settembre 2021, n. 26274 secondo la quale *“... i passaggi ai livelli economici successivi avvengono sulla base di criteri oggettivi di selezione, che tengano in considerazione il livello di esperienza maturato, i titoli posseduti e gli specifici percorsi formativi e di*

apprendimento professionale, così escludendo che il criterio legittimante l'accesso ai livelli di sviluppo economico – destinato a riflettere un più elevato livello qualitativo del lavoro – consista unicamente nel tempo di permanenza nelle singole posizioni”.

Preso atto che più volte la Corte dei conti, nell'espletamento dei controlli di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 40-bis del d.lgs. n. 165/01, attenziona sotto il profilo della responsabilità contabile-erariale in relazione alle risorse decentrate oggetto di contrattazione, l'erogazione di somme di denaro o accordati altri benefici patrimoniali ai dipendenti pubblici in forza di disposizioni contrattuali non conformi a legge o a contratti collettivi nazionali (*ex multis*: Corte dei conti, Sez. Molise, sent. n. 38/2023; Sez. Sicilia, sent. n. 156/2020; Sez. Trentino-Alto Adige, Bolzano, sent. n. 77/2020 e sent. n. 52/2017; Sez. Liguria, sent. n. 447/2007; Sez. Lombardia, sent. n. 372/2006).

Richiamata la propria precedente determinazione n. 45 del 05.05.2025 R.G. n. 306 del 05.05.2025 con cui è stata indetta la procedura selettiva interna per l'attribuzione al personale dipendente del differenziale stipendiale all'interno di ciascuna Area e approvato il relativo avviso pubblico di selezione;

Visto l'avviso pubblicato nella sezione “Avvisi” dell'Albo Pretorio del Comune di Falerna Reg. Albo n. 621 del 07/05/2025 fino al 27/05/2025 e nella Sezione Amministrazione Trasparente, quale termine ultimo per la presentazione delle istanze il **26/05/2025**;

Preso atto che entro il termine suddetto sono pervenute n. **10 domande**, di cui:

- n. 4 appartenenti all'Area degli Operatori,
- n. 4 appartenenti all'Area degli Operatori esperti,
- n. 2 appartenenti all'Area degli Istruttori,
- n. 0 appartenenti all'Area dei Funzionari ed EQ;

Fatto presente che nel caso di specie l'attribuzione del differenziale stipendiale al personale che risulterà vincitore per ciascuna area avrà effetto giuridico ed economico dal 1° gennaio 2024 essendo stato stipulato l'accordo decentrato integrativo in data 10.12.2024 (*cfr.* ARAN CFL 234 del 23.11.2023);

Eseguita la valutazione delle domande pervenute e della documentazione allegata, viene stilata la graduatoria come da allegato sub. A) quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

Evidenziato che:

1. Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali sono interamente a carico della componente stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022;
2. Gli oneri di cui sopra sono comprensivi anche della quota della tredicesima mensile;

Accertato che sia il sottoscritto Responsabile che il Responsabile di procedimento non si trovano in situazione di incompatibilità o conflitto d' interessi anche potenziali in relazione al presente provvedimento ai i sensi dell'art.53 del D.Lgs n.165/2001 s.m.i". norme generali sull'orientamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" ;

Accertata la regolarità tecnica/amministrativa del presente provvedimento per come attestata dal sottoscritto Responsabile ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 con la sottoscrizione dello stesso;

DETERMINA

- 1) **Di dare** esecuzione al CCDI parte giuridico 2023/2025 ed economico 2024, stipulato in data 10.12.2024, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 155 del 02.02.2024, di autorizzazione alla relativa stipula e segnatamente all'art. 20 rubricato "*Progressione economica orizzontale ALL'INTERNO DELLE AREE Artt.14-92-96-102-106 CCNL 16/11/2022*" del CCDI parte giuridica 2023/2025 stipulato in data 19.12.2023;
- 2) **Di dare atto** che la spesa relativa all'applicazione dell'istituto in oggetto per l'anno 2024 è pari ad € 4550,00 stanziato al capitolo n. 2164 del impegno contabile 181 RR.PP. anno 2025;
- 3) **Di approvare** la graduatoria si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (All. 1), relativa alla procedura selettiva, indetta con determinazione n. 45 del 05.05.2025 Reg. Gen. n. 483/2024 per l'attribuzione al personale dipendente del differenziale stipendiale all'interno di ciascuna Area di appartenenza, ai sensi del richiamato art. 20 del CCDI normativo 2023/2025 ed economico 2024 , dalla quale risultano beneficiari n. 7 dipendenti;
- 4) **Di pubblicare** l'esito della predetta graduatoria nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nella sezione dedicata ;
- 5) **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento e relativo allegato altresì all'albo pretorio on line del Comune in conformità al GDPR Regolamento UE n. 679/2016, omettendo i dati personali delle persone fisiche;
- 6) **Di dare atto** che i relativi benefici economici in favore di n. 7 dipendenti avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno 2024, essendo stato sottoscritto il relativo contratto collettivo decentrato integrativo il 10.12.2024;
- 7) **Di dare atto** che la spesa annuale derivante dal presente atto ammonta a complessivi € 4.550,00;
- 8) **Di dare atto** che la relativa spesa graverà interamente sulla parte stabile del fondo delle risorse decentrate dell'Ente, costituito nel rispetto della vigente normativa contrattuale e di legge di cui ai capitoli del fondo n. 2164 opportunamente reimputati nell'esercizio 2025 del bilancio di previsione pluriennale 2025/2027;
- 9) **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art. 147-bis, c. 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e alla correttezza dell'azione amministrativa, attraverso il parere favorevole reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 10) **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio

finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

- 11) **Di rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Segretario Comunale dott.ssa Rosetta Cefalà;
- 12) **Di dare atto che** avverso il presente provvedimento è ammissibile ricorso amministrativo al TAR Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all' albo pretorio on line o ricorso straordinario al capo dello stato entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.
- 13) di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
 - all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo.

Il Responsabile di Procedimento
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Il Responsabile del Servizio
F.to Vice Sindaco Angelino Renne

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147 – bis, comma 1 del D. Lgs n. 267/2000 e del Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente rilascia:

☒ PARERE FAVOREVOLE
☐ PARERE NON FAVOREVOLE,
per le motivazioni espresse;

Falerna, 05.08.2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Bruno Giorgi

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti in entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267:

Capitolo	Impegno	Esercizio	Importo
2164			€ 4550,00

Falerna, 05.08.2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Bruno Giorgi

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è *esecutivo*, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal al

Data,

L'Operatore esperto
F.to Ilva Ottocalli